



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n. 10518/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

All'Area Generale di Coordinamento (A.G.C.)
della Giunta regionale, Bilancio, Ragioneria e
Tributi

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disciplina, promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381" Reg. Gen. n. 201

Ad iniziativa dei consiglieri Zecchino, Baldi e Longo
Depositata il 21 aprile 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **09 MAG. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Relazione illustrativa

Il nuovo modello imprenditoriale "l'impresa sociale" ha risposto ai bisogni ed alle esigenze espressi da cittadini svantaggiati sia per quanto riguarda il lavoro sia per quanto riguarda il diritto di partecipare attivamente nella società.

Intercettare sul territorio i bisogni e trasformarli in domanda, offrire servizi qualificati, adottare forme di gestione democratica, essere presenti nella ridefinizione delle politiche sociali, conquistarsi un'autonomia rispetto al mercato mantenendo i propri valori, è il delicato compito di chi partecipa alla crescita della cooperazione sociale.

Il campo di osservazione della rilevazione è costituito dalle **cooperative sociali** che, in base alla legge n. 381 del 1991, svolgono attività finalizzate all'offerta di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A), attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B), entrambe le tipologie di attività (oggetto misto) e attività volte a sostenere le capacità e le attività di gestione delle cooperative aderenti (consorzi sociali).

Le cooperative di tipo A

La preferenza per interventi di tipo territoriale e domiciliare contraddistingue questa forma d'impresa. Sviluppando relazioni nella comunità di appartenenza risponde alle esigenze ed ai bisogni di quei cittadini che altrimenti sarebbero rimasti condannati ad una forte istituzionalizzazione, ricovero, carcere, comunità. Una flessibilità dei servizi e una forte motivazione del personale, motivato e qualificato, hanno incrementato notevolmente la presenza di queste imprese nel nostro paese.

Le cooperative di tipo B

Hanno conquistato un ruolo come strumento privilegiato e specialistico per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, come soggetto in grado di svolgere una formazione professionale sul campo, a lavorare per una piena integrazione sociale delle persone in difficoltà e ad avviarle anche all'inserimento del lavoro esterno alla cooperativa. Nel nostro paese stanno crescendo notevolmente anche a causa di gravi lacune dell'intervento pubblico.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

I Consorzi

I consorzi territoriali, nelle singole provincie e regioni, e i consorzi nazionali rispondono alle esigenze della cooperazione sociale di aprire nuovi mercati, di assumere rilevanti commesse di lavoro, di dotarsi di servizi specializzati con adeguata consistenza e capacità operativa

In Italia le cooperative sociali rientrano in una speciale categoria, caratterizzata dal fatto di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

L'art. 1 della Legge 8/11/1991 n° 381, disciplina le cooperative sociali, a questa occorre fare riferimento per conoscere gli specifici obblighi e divieti cui queste ultime sono sottoposte e che ne giustificano il particolare regime tributario .

La stessa legge all'art.2 disciplina la figura del socio volontario e all'art.4 quello del socio svantaggiato e prevede convenzioni stipulabili tra Enti pubblici e cooperative sociali di tipo B.

Le cooperative sociali sono ONLUS di diritto.

La legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale*" stabilisce all'art.16 che "*1. La Regione, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce, promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali o loro consorzi, valorizzandone il ruolo di soggetto erogatore d'interventi e servizi sociali. 2. La Regione individua le modalità per promuovere la cooperazione sociale per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate*".

La presente proposta di legge dà seguito a quanto stabilito dalla norma in parola colmando, al tempo stesso, il notevole ritardo della Regione Campania in una materia su cui la legge 8 novembre 1991 n.381 "*Disciplina delle cooperative sociali*" all'art.8 demanda alle Regioni l'emanazione di una specifica norma che dia attuazione ai principi in essa contenuti.

Le altre Regioni d'Italia hanno, infatti, negli anni novanta per la maggior parte di esse, dato seguito alla sopracitata L.381 ed hanno anche proceduto, una o più volte successivamente, alla modifica ed all'aggiornamento della loro legge in materia di Cooperazione Sociale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Il 52% delle coop. sociali risulta essere di gestione di servizi sociali (cooperative sociali di tipo A), il 24% di reinserimento lavorativo di persone svantaggiate (di tipo B), e il 19% miste (di tipo A e tipo B), 15 sono i consorzi di cooperative sociali.

Nella provincia di Napoli hanno sede legale il maggior numero di cooperative presenti nella regione pari a 120, segue la provincia di Salerno (58 cooperative in valori assoluti), quella di Caserta (54 cooperative sociali), quelle di Avellino 42 e Benevento 39.

Dei 15 consorzi censiti 8 hanno sede legale a Napoli, 4 a Benevento e 1 per provincia a Salerno, Avellino e Caserta.

La maggioranza delle cooperative, tra quelle che hanno riferito il dato sul fatturato, si attesta sotto i 500.000,00 euro di valore delle produzioni. Non raggiungono il 10% le cooperative che fatturano tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro, mentre una leggera crescita si rileva tra quelle cooperative che superano il milione di euro senza andare oltre i 2.000.000. Infine le cooperative che producono ricchezza di valore superiore ai 2 milioni sono 38 nel 2004 e 41 nel 2005.

Relazione tecnico-finanziaria

La proposta di legge di seguito riportata, prevede un articolo con norme per attivare interventi finanziari a sostegno della cooperazione sociale (art.17).

Le difficoltà finanziarie della Regione impongono, però, di sottoporre le azioni di sostegno finanziario diretto e/o indiretto alla valutazione di anno in anno delle compatibilità finanziarie .

La norma finanziaria va considerata, pertanto, di principio ovvero essa, stabilisce criteri a cui riferirsi nell'utilizzazione delle risorse europee e di quelle nazionali sulle politiche sociali, e nella definizione di linee di interventi finanziari di carattere regionale che, ovviamente, saranno attivate qualora si individuino la disponibilità di risorse economiche (artt .17 e 18).



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 1

(Finalità e principi)

1. La presente legge disciplina quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328".
2. A tal fine la Regione, con riferimento alla L. 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", alla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", alle altre normative comunitarie nazionali e regionali in materia e nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà:
 - a) riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio regionale;
 - b) promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa e della responsabilità sociale;
 - c) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi.
 - d) istituisce e disciplina l'Albo regionale delle cooperative sociali;
 - e) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell'attività svolta;
 - f) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e altri soggetti deboli;
 - g) individua i criteri e le modalità di affidamento dei servizi alla persona ed ai loro consorzi.
3. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo e delle sue imprese.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

4. La Regione come stabilito dalla L.R. n. 11 del 23 ottobre 2007 dall'articolo 16 della medesima legge regionale, riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato dei servizi alla persona, nella gestione e nell'offerta dei servizi e nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.
5. La Regione favorisce la partecipazione della cooperazione sociale all'esercizio della funzione sociale pubblica, promuove il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e cooperazione sociale anche mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona, e fornendo agli Enti locali, agli altri soggetti pubblici ed alla società civile concreti modelli per disciplinare i rapporti di sussidiarietà.
6. Le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali possono erogare servizi alla persona previo il conseguimento delle autorizzazioni e dell'accreditamento, previsti dalle norme nazionali e regionali in materia sociale, socio-sanitaria e sanitaria.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 2

(Definizione)

1. Le cooperative sociali ed i consorzi di cooperative sociali sono imprese senza fine di lucro con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - a) la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, sanitari ed educativi;
 - b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali ed a i Consorzi di Cooperative Sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale delle cooperative, comunque formata, deve contenere l'indicazione di " cooperativa sociale ". Ai fini della presente legge sono considerate, organizzazioni non lucrative di utilità sociale le cooperative sociali ed i consorzi i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente:
 - a) come oggetto principale lo svolgimento di attività di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, della beneficenza, istruzione, ricerca, tutela naturalistica e dell'ambiente, cultura, arte e sport;
 - b) la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
 - c) l'obbligo di predisporre il bilancio e rendiconto annuale,
 - d) la devoluzione delle somme e dei beni che residuano in caso di scioglimento, cessazione o estinzione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica;
 - e) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili, ovvero di cedere beni o servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte;
 - f) il divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado;
 - g) il divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10 per cento dei proventi di ciascun esercizio annuale;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

- h) l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi; questa disposizione non si applica alle fondazioni e agli enti di ispirazione religiosa;
- i) la presenza di soci fruitori solo nel caso in cui il cui numero complessivo non sia superiore alla metà del numero di soci e la cui utilizzazione sia complementare e non sostitutiva dei parametri di impiego di operatori professionali come previsto dalle norme e disposizioni in materia.
4. Esse perseguono le finalità di cui al precedente articolo 1 attraverso:
- a) la gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, disciplinati anche dai regolamenti, dai piani e dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo - assistenziali di cui alla legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328";
 - b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui al successivo articolo 3, ai sensi all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381.
5. La modifica di una o più clausole statutarie, previste nel presente articolo è considerata causa di scioglimento.
6. La violazione di una o più clausole statutarie determina la decadenza dai benefici della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 3

(Persone svantaggiate)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.
2. Si considerano, inoltre, persone svantaggiate quelle di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e all'articolo 2 comma 1, lettera f) del Regolamento CE n. 2204/2002, nonché i soggetti in situazione di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. Le persone svantaggiate di cui ai commi 1 e 2 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
4. Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini di cui sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, la Regione può intervenire per un massimo di due anni con un contributo corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative sociali che li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 4

(Convenzioni)

1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6 .



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 5

(Consorzi di Cooperative Sociali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi di cooperative sociali costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 6

(Albo regionale delle cooperative sociali)

1. È istituito presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali e dei Consorzi di Cooperative Sociali.
2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a;
 - b) sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b ;
 - c) sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381”;
 - d) sezione D: nella quale sono iscritti gli organismi aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europea, e solo per le finalità di cui all'articolo 14 commi 7 e 8.
3. Le cooperative possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b) alle condizioni rigorosamente previste dalla legislazione nazionale.
4. L'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi di cooperative sociali. è condizione:
 - a) per l'affidamento dei servizi sociali e socio – sanitari come disciplinato dalla presente legge;
 - b) per accedere ai benefici previsti dalla presente legge;
 - c) per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale finalizzate all'inserimento lavorativo;
 - d) per effettuare l'integrazione lavorativa di cui all'articolo 18, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione poste a carico degli enti locali in collaborazione con le cooperative così come determinato dall'articolo 114 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;

f) per l'applicazione di benefici e forme di collaborazione in tutti gli altri casi previsti dalla legislazione in materia di cooperazione sociale.

5. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Commissione consiliare competente, i requisiti e le modalità per l'iscrizione, nonché quelli relativi alla doppia iscrizione di cui al precedente comma 3 del presente articolo ed il successivo procedimento amministrativo di conferma dell'iscrizione.

6. L'albo regionale viene aggiornato al 31 dicembre di ogni biennio, a partire dall'annualità di applicazione della presente normativa.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 7

(Cancellazione dall'albo regionale)

1. La cancellazione dall' albo regionale di cui al precedente articolo 6, è disposta dal dirigente della struttura regionale competente sentita la Consulta Regionale di cui al successivo articolo 8 quando:
 - a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all' iscrizione, la cooperativa sociale o il consorzio, diffidati a regolarizzare, non ottemperino gli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
 - b) la cooperativa sociale o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dall'Albo nazionale delle società cooperative, anche a seguito delle ispezioni, o comunque quando non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;
 - c) non sia stata effettuata entro l' anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
 - d) nelle cooperative sociali di cui all' articolo 2, comma 3, lettera b), la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al precedente articolo 2 comma 4 lettera b), scenda al di sotto del limite previsto dall' articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, per un periodo superiore a dodici mesi;
 - e) il numero dei soci fruitori supera il limite del 50 per cento dei soci complessivi.
2. Il provvedimento motivato è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale o consorzio, nonché alla competente Direzione Provinciale del Lavoro e alle Camere di Commercio territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.
3. La cancellazione dall' albo regionale comporta la risoluzione dei contratti con gli enti pubblici, la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.8

(Consulta regionale della cooperazione Sociale)

1. La Consulta regionale della cooperazione, di seguito denominata Consulta, è presieduta dall'Assessore Regionale competente.
2. Nella Consulta sono rappresentate le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative in Campania, l'ANCI Campania, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Fanno inoltre parte della Consulta due esperti in materia di Cooperazione Sociale designati dal dall'Assessore Regionale alle Politiche Sociali e due esperti designati dal Presidente della VI Commissione Consiliare competente in materia di Politiche Sociali .
4. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni.
5. Ai componenti la Consulta non compete alcuna indennità di carica.
6. La composizione e le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate dal regolamento regionale di attuazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 9

(Compiti della Consulta regionale della cooperazione Sociale)

1. La Consulta esercita le seguenti funzioni:

- a) esprime parere alla Giunta regionale sui progetti di legge e di regolamento regionale in materia di cooperazione;
- b) propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalità della presente legge;
- c) propone iniziative finalizzate allo sviluppo dei rapporti tra istituzioni e sistema cooperativo;
- d) esprime parere su progetti regionali per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della cooperazione;
- e) esprime parere in ordine al rilascio dell'accreditamento regionale
- f) esprime parere sul piano di lavoro dell'Osservatorio regionale campano della cooperazione di cui all'articolo 11 e le relative modalità di funzionamento dell'Osservatorio;
- g) formula proposte in ordine alla conferenza regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 10;
- h) formula proposte in ordine al miglioramento qualitativo dei servizi anche rispetto alla determinazione e al controllo degli standard di qualità e alle procedure relative all'affidamento;
- i) propone azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;
- j) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 10

(Conferenza regionale della cooperazione sociale)

1. La Giunta regionale organizza con cadenza almeno triennale la conferenza regionale della cooperazione sociale, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative sociali e dei Consorzi di Cooperative Sociali nell'economia e nel territorio regionale e il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione ed i soggetti istituzionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.11

(Osservatorio regionale campano sulla cooperazione sociale)

1. La Regione provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per orientare efficacemente le politiche regionali dirette allo sviluppo, alla qualificazione ed al monitoraggio della cooperazione attraverso l'Osservatorio regionale Campano sulla cooperazione sociale, di seguito denominato Osservatorio, che opera nell'ambito della direzione generale regionale competente per materia; alle attività dell'Osservatorio concorrono le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. L'Osservatorio realizza una banca dati e cura l'aggiornamento e la raccolta dei dati medesimi e delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili.
3. Il sistema informativo sociale regionale, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 11/2007 assicura la gestione dei dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio e si raccorda con l'albo delle società cooperative.
4. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate dal regolamento regionale di attuazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.12

(Attività dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

- a) acquisizione di elementi conoscitivi sul sistema cooperativo regionale sociale, sulla diffusione della cultura e della pratica cooperativa dei suoi valori e principi;
- b) costante monitoraggio della realtà cooperativa sociale nel territorio, in particolare sull'utilizzo delle forme di lavoro, sulla situazione degli andamenti occupazionali, sull'andamento economico del sistema cooperativo a livello globale e settoriale, sull'innovazione, sulla formazione professionale e sulle strategie di crescita imprenditoriale;
- c) analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore della cooperazione sociale nel contesto del sistema economico internazionale, nazionale e regionale;
- d) studi e ricerche sulla cooperazione sociale anche di carattere settoriale o locale;
- e) informazione sull'attività svolta dal sistema della cooperazione sociale regionale;
- f) valutazione dell'efficacia degli interventi regionali sul sistema cooperativo sociale ;
- g) predisposizione, con cadenza biennale, di un rapporto sullo stato della cooperazione sociale;
- h) analisi e rilievi in ordine ai progetti regionali;
- i) altre iniziative in materia di cooperazione, su richiesta della Giunta regionale e della Consulta.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.13

(Raccordo tra programmazione regionale, cooperazione sociale in materia di formazione e politiche attive del lavoro)

1. La Regione, nell'ambito dei propri atti, piani e interventi di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, individua strumenti atti a definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali e dei loro consorzi al perseguimento delle finalità di sviluppo della regione.
2. Nell'ambito degli atti di programmazione, regolamentari ed attuativi in materia di formazione, i competenti organi regionali prevedono strumenti atti a favorire:
 - a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
 - b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto per quelle attività realizzate mediante il ricorso a finanziamenti comunitari;
 - c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività formative svolte in forma consorziata.
3. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

4. All'interno della programmazione regionale di politica attiva per il lavoro vanno previsti strumenti attuativi volti a:

- a) elevare il livello di occupazione nel settore dei servizi alla persona;
- b) incentivare lo sviluppo di nuove forme di occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;
- c) promuovere sul territorio regionale misure finalizzate allo sviluppo di attività imprenditoriali nel campo della cooperazione sociale.

5. Nell'ambito della normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.14

(Affidamento dei servizi)

1. La Giunta Regionale, nel rispetto dei principi e della speciale normativa comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e di servizi sociali e nel quadro delle rinnovate competenze regionali, disciplina con proprio regolamento, di cui all'articolo 19 ultimo comma della presente legge, approvato dalla Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento dei servizi di cui all'articolo 2, alle cooperative sociali e ai loro consorzi.
2. In particolare, il regolamento definisce le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionale.
3. Gli schemi di convenzione con gli enti pubblici formulati secondo i principi della presente legge riguardano rispettivamente:
 - a) la gestione di servizi alla persona;
 - b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e l'esecuzione di lavori come definito dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
4. La Giunta regionale predispone regolamenti tipo e norme procedurali ad evidenza pubblica da inserire nei piani di zona e negli altri atti locali di programmazione e regolamentazione delle attività di servizio alla persona per valorizzare compiutamente i rapporti di sussidiarietà tra cooperative sociali e pubblica amministrazione.
5. La Giunta Regionale, con riferimento all'articolo 118 della Costituzione, all'articolo 5 della L. 8 novembre 2000, n.328 all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m i, approva atti di indirizzo per la promozione ed il sostegno per il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali.
6. In attuazione del principio di sussidiarietà e qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, vengono predisposti schemi-tipo per l'affidamento gestionale dei servizi e la



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

fornitura di beni, di cui all'articolo 2, comma 3 della presente legge in concessione e attraverso lo strumento degli accordi procedimentali graduati sul criterio dell'entità di coinvolgimento della pubblica amministrazione e sul livello di strutturazione del rapporto con essa. Gli accordi procedimentali disciplinano altresì i reciproci impegni della pubblica amministrazione e delle formazioni sociali.

7. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti a cooperative e altre imprese sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di persone svantaggiate o deboli di cui all'articolo 3 della presente legge, che in ragione della natura del loro svantaggio o della gravità del loro disagio, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

8. Per la stipula degli appalti riservati di cui al comma 1, le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6 della presente legge; gli analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo ovvero dare dimostrazione, con idonea documentazione, del possesso dei requisiti stessi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Articolo 15

(Criteri di valutazione per la scelta del contraente)

1. Per la gestione dei servizi o per la fornitura di beni e servizi in relazione alle modalità di affidamento e con riferimento all'articolo 5 della L. 8 novembre 1991, n. 381, nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento la DGRC 1079/2002 nonché elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso quale elemento prevalente di scelta del contraente.
2. Per i servizi alla persona, elementi oggettivi sono:
 - a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, i gruppi sociali e le istituzioni;
 - b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa;
 - c) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
 - d) la solidità di bilancio dell'impresa;
 - e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
 - f) il rispetto delle norme contrattuali di settore;
 - g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
 - h) la qualificazione professionale degli operatori;
 - i) la valutazione comparata costi/qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.
 - l) la valutazione della qualità ed efficacia di servizi alla persona che si evince da un rapporto dettagliato e da una indagine sul grado di soddisfazione degli utenti che deve essere redatto dalla Cooperativa sociale candidata.
3. Per fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 5 della L. 8 novembre 1991, n. 381 oltre agli elementi di cui al comma precedente, particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:
 - a) elementi in grado di testimoniare l'organico radicamento territoriale del progetto;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

- b) il numero dei soggetti svantaggiati;
- c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
- d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
- e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
- f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno;
- g) la valutazione della qualità ed efficacia di servizi alla persona che si evince da un rapporto dettagliato e da una indagine sul grado di soddisfazione degli utenti e dei soggetti coinvolti che deve essere redatto dalla Cooperativa sociale candidata;
- h) il rispetto delle normative vigenti in materia.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 16

(Contributi a favore di cooperative sociali e loro consorzi)

1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie alle cooperative sociali e ai loro consorzi, contributi per la promozione del settore e il sostegno di iniziative di pregio e di carattere innovativo.
2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati:
 - a) all' ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all'attività svolta e coerente con gli scopi statutari;
 - b) alla introduzione di innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;
 - c) allo sviluppo di processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell'attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati;
 - d) alla promozione commerciale, supporto all'esportazione e marketing;
 - e) alla attivazione di processi per l'avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;
 - f) alla integrazione consortile ed associazione tra imprese cooperative per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e di servizi in forma consortile;
 - g) a svolgere iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
 - h) al sostegno per la concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.
3. La Regione può altresì concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale da determinarsi annualmente.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art.17

(Interventi finanziari)

1. La Regione può intervenire per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali, con i mezzi finanziari propri ovvero con i fondi europei disponibili nell'ambito della programmazione 2007-2013.
2. La Regione verifica, di anno in anno, le compatibilità finanziarie per procedere alla riduzione e all'esenzione, dell'imposta regionale sulle attività produttive e gli altri tributi regionali sostenuti dalle Cooperative sociali.
3. La Regione può altresì stipulare convenzioni con i consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante interventi:
 - a) per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
 - b) per agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;
 - c) per concedere garanzie su depositi cauzionali e/o fidejussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi.
4. Possono usufruire dei contributi previsti le cooperative sociali e i loro consorzi che risultano regolarmente iscritti all'albo regionale di cui all'art.6 della presente legge.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le priorità tra gli interventi di promozione di cui al presente titolo, nonché i criteri per la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e per la loro assegnazione ovvero le modalità e le procedure per la concessione dei contributi.
6. I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali, purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge.
7. La Regione dispone ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e può revocare o chiedere la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 18

(Norma finanziaria)

1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge si avvale:
 - a) delle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione 2007-2013;
 - b) delle eventuali risorse nazionali e regionali finalizzate alle politiche sociali ovvero di quelle eventualmente stanziare in un apposito capitolo del bilancio, tenuto conto delle compatibilità finanziarie.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 19

(Clausola di Valutazione)

1.L'Assessore alle politiche sociali, di intesa con gli Assessori al lavoro e formazione e di quello alle attività produttive ed alla sanità, relaziona ogni anno al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge, ed in particolare fornisce dati, documenti ed analisi in merito:

- a) alla Consulta Regionale sulla Cooperazione Sociale e sull'Osservatorio Regionale sulla Cooperazione Sociale e sui loro lavori;
- b) all'Albo regionale delle Cooperative sociali;
- c) ai provvedimenti, regolamenti e quant'altro la presente legge affida alla Giunta regionale;
- d) alle eventuali criticità emerse in fase di applicazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 20
(Norme Regolamentari)

1. La Giunta Regionale, nel rispetto dei principi e della speciale normativa comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e di servizi sociali e nel quadro delle rinnovate competenze regionali, disciplina con proprio regolamento approvato dalla Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli aspetti regolamentari essenziali all'attuazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.